

COMUNE DI PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

Provincia di Trento

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 39 del 18.02.2021

PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SU: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020; RIDETERMINAZIONE DEL FPV AL 01.01.2021; VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020/2022 ED AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023.

Il Revisore del Conto, visto che in data 18.02.2021, è stata inviata la proposta di deliberazione avente per oggetto: «Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 D.Lgs. 23.06.2011 n. 118» da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Tenuto conto che:

a) l'articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*

b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.».*

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2019 e non re-imputati con il riaccertamento non possono essere oggetto di ulteriori re-imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio.

Considerato che la proposta con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 è completa della documentazione dimostrativa dell'operazione quali gli elenchi degli accertamenti e degli impegni aperti al 31.12.2020, la tabella riepilogativa dei residui mantenuti, dei residui cancellati, dei residui re-imputati con il relativo prospetto della nuova composizione del Fondo Pluriennale Vincolato e delle conseguenti variazioni di bilancio.

Procede alle seguenti verifiche

L'adempimento previsto dell'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 consiste nel riaccertamento ordinario dei residui sia attivi che passivi, in particolare nella ricognizione diretta a verificare la fondatezza giuridica dei crediti accertati, della loro esigibilità, della loro affidabilità in ordine alla scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, nonché del permanere delle ragioni alla base delle posizioni debitorie e creditorie ed infine la corretta allocazione in bilancio dei crediti e dei debiti.

L'analisi che l'organo esecutivo deve svolgere nell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha valenza notevole: possono infatti presentarsi fattispecie per le quali i residui non sono caratterizzati dalle peculiarità previste dalla norma in quanto non sussistente l'obbligazione giuridica con conseguenze positive o negative sull'avanzo di amministrazione oppure si può rendere necessaria una loro re-imputazione nel tempo in quanto si sono verificate variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità con conseguenze sul Fondo Pluriennale Vincolato.

Ciò posto, il Revisore:

- ha esaminato preliminarmente la documentazione depositata agli atti con la quale si è proceduto alla ricognizione e verifica dei residui, di insussistenza per eliminazione dei residui attivi e passivi o mantenimento degli stessi in quanto esigibili da cui è emersa l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente re-imputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31.12.2020 e successivamente gli allegati alla proposta di deliberazione;
- ritiene corretta la procedura eseguita per la ricognizione e la connessa analisi di valutazione dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 volta a verificare per ciascuno di essi le ragioni del mantenimento, della eventuale cancellazione laddove non esistente l'obbligazione giuridica e le ragioni della eventuale re-imputazione ad annualità successive al 2019 per variazioni nella maturazione delle condizioni di esigibilità;
- ha verificato altresì l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui;
- ha controllato la nuova consistenza del FPV vincolato in entrata dell'esercizio 2021 a seguito della operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020;
- ha analizzato le collegate variazioni di bilancio.

Dopo di che il Revisore

Verificata:

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020;
- la correttezza nella rideterminazione della composizione del FPV sia di parte corrente sia di parte capitale derivante dalla re-imputazione dei residui;
- la coerenza delle conseguenti variazioni del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 con l'operazione di riaccertamento e la rideterminazione del Fondo Pluriennale Vincolato.

In conformità ai pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio Finanziario

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione con la quale si procede al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2020 ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ed alla conseguente variazioni del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del bilancio di previsione finanziario 2021/2023.

Primiero San Martino di Castrozza, lì 18.02.2021

IL REVISORE DEL CONTO



